COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Tel. 0572 033633 - indirizzo pec: comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO ALLA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA "MARIA AUSILIATRICE".

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 406 e del 08/04/2024 e n. 611 del 20/05/2024, con le quali è stato approvato il piano di riparto, a favore delle Amministrazioni comunali, dei fondi statali relativi alle annualità 2024 messi a disposizione nell'ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini dalla nascita fino a 6 anni, di cui D.Lgs. 65/2017;

CONSIDERATO che detti fondi non sono regionali ma statali, per cui l'erogazione perverrà dal MIUR, e che per il Comune di Chiesina Uzzanese le risorse assegnate ammontano ad € 23.422,28 per l'anno 2024;

PRESO atto che la Regione Toscana ha comunicato che le risorse messe a disposizione dal Ministero devono essere utilizzate:

- prioritariamente per le riduzioni tariffarie del sistema pubblico integrato dei servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia a gestione diretta, indiretta e convenzionata;
- per l'offerta di servizi finalizzati al potenziamento dell'offerta pubblica integrata, anche per il prolungamento dell'orario, attivazione di servizi nel periodo estivo, prolungamento del calendario di funzionamento;
- per la riduzione delle rette a carico delle famiglie per i servizi educativi in appalto o in convenzione 0 – 3;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 27/12/2024, con la quale si stabiliva di ripartire le suddette risorse, pari ad € 23.422,28, come di seguito indicato:

- € 18.422.28 per la realizzazione di attività durante il periodo estivo per i bambini di età 24 mesi - 6 anni, a favore dell'organizzazione di volontariato "Maria Ausiliatrice";
- € 5.000,00 per i rimborsi alle famiglie per il pagamento della retta di iscrizione ai centri estivi della scuola dell'infanzia paritaria privata convenzionata "Maria Ausiliatrice", gestita dall'omonima Organizzazione di volontariato;

RICHIAMATA la precedente determina di Segreteria Generale n. 130 del 27/12/24, con la quale si provvedeva ad impegnare l'importo di € 23.422,28, con imputazione al capitolo n. 655/17 del bilancio 2024 "Fondi MIUR (0-6 anni) a.e. 24/25", e si dava altresì atto della necessità di ulteriori provvedimenti in ordine alla determinazione degli impegni dettagliati, in base ai progetti presentati dall'Organizzazione di volontariato "Maria Ausiliatrice";

RICHIAMATA altresì la precedente determinazione di Segreteria Generale n. 47 del 13/05/25, con la quale si provvedeva:

- a determinare gli impegni di dettaglio, confermando in particolare l'impegno n.3365/2024 sul capitolo 655/17, già assunto con la precedente determina di Segreteria Generale n. 130/2024, per l'importo di € 18.422,28, da destinarsi a favore dell'organizzazione di volontariato "Maria Ausiliatrice per la realizzazione di attività durante il periodo estivo per i bambini di età 24 mesi - 6 anni;
- ad affidare la realizzazione e l'organizzazione delle attività estive oggetto del finanziamento all'Organizzazione di volontariato "Maria Ausiliatrice" di Chiesina Uzzanese - C.F. 91013300479, che gestisce l'omonima scuola provata paritaria;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 21/07/2025 con la quale, viste le tariffe applicate dall'Organizzazione di volontariato "Maria Ausiliatrice" per la frequenza del centro estivo, si danno gli indirizzi per provvedere alla determinazione dei contributi al pagamento delle suddette tariffe nella seguente misura:

a) per le famiglie con ISEE pari o inferiore a € 15.000, la percentuale di rimborso sarà pari al 90% della retta sostenuta, fino a un massimo di € 500,00;
b) per le famiglie con ISEE da € 15.000,01 a € 27.000,00, la percentuale di rimborso sarà pari al 70% della retta sostenuta, fino a un massimo di € 400,00;
c) per le famiglie con ISEE da € 27.000,01 a 40.000,00, la percentuale di rimborso sarà pari al 50% della retta sostenuta, fino a un massimo di € 300,00;
d) per l'iscrizione dei bambini in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap, così come definita all'articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini segnalati dall'assistente sociale al competente Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, la percentuale di rimborso sarà pari al 100% della retta sostenuta;

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione n. 69 del 21/07/2025 si stabilisce che, qualora le risorse messe a disposizione per i rimborsi alle famiglie non siano sufficienti a garantire l'erogazione del contributo ai richiedenti nella misura sopra indicata, le medesime siano ripartite tra gli aventi diritto dopo l'esame di tutte le domande pervenute e la redazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri:

a) sarà data la priorità ai bambini in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap, così come definita all'articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai bambini segnalati dall'assistente sociale al competente Ufficio dei Servizi Sociali del Comune;
b) in caso di parità fra le situazioni di cui alla lettera a) o di assenza delle medesime, la graduatoria verrà formulata per ordine di ISEE crescente;
c) in caso di parità di valore ISEE, sarà data priorità al bambino/ragazzo di età maggiore;

ART. 1 - Destinatari

Il contributo è riconosciuto alle famiglie di bambini residenti nel Comune di Chiesina Uzzanese e frequentanti il centro estivo organizzato presso la Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice **dal primo Luglio 2025 al 9 Agosto 2025**, subordinatamente alla titolarità dei requisiti indicati nell'articolo seguente.

ART. 2 - Requisiti

Il contributo è riconosciuto subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

a) minore residente nel Comune di Chiesina Uzzanese (PT);
b) frequenza del minore al centro estivo organizzato presso la Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice. (A tal proposito, si rammenta che sono ammessi all'iscrizione al suddetto centro estivo i bambini dai 36 mesi ai 6 anni, nonché – subordinatamente all'iscrizione degli stessi all'a.e. 2024/2025 presso la medesima Scuola dell'infanzia - i bambini dai 24 ai 36 mesi);
c) essere in possesso, al momento di presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE in corso di validità relativo al nucleo familiare di appartenenza del minore con indicatore ISEE non superiore a € 40.000,00. Tale requisito non si applica, ai fini dell'erogazione del contributo, ai bambini in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap, così come definita all'articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) non beneficiare di altre tipologie di sovvenzioni economiche o rimborsi o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate da questo Comune per la fruizione del medesimo servizio.

ART. 3 - Titoli di precedenza

Nel caso in cui i fondi a disposizione dell'Amministrazione Comunale non siano sufficienti alla liquidazione del contributo a tutti gli aventi diritto, verrà data la priorità al soddisfacimento delle domande relative a bambini in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap, così come definita all'articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a bambini segnalati dall'assistente sociale al competente Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

ART. 4 - Assegnazione, valore e modalità di erogazione del contributo

Il contributo (uno per ogni soggetto minorenne) a rimborso della spesa documentata ed effettivamente sostenuta sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di una graduatoria di assegnazione formulata, ferma restando l'ipotesi di precedenza di cui all'articolo precedente, per ordine di ISEE crescente. A parità di valore ISEE, sarà data priorità al bambino/ragazzo di età maggiore; in caso di ulteriore parità sarà data priorità in base all'ordine di presentazione della domanda.

Il rimborso della spesa documentata ed effettivamente sostenuta verrà erogato nella seguente misura:
a) per le famiglie con ISEE pari o inferiore a € 15.000, la percentuale di rimborso sarà pari al 90% della retta sostenuta, fino a un massimo di € 500,00;
b) per le famiglie con ISEE da € 15.000,01 a € 27.000,00, la percentuale di rimborso sarà pari al 70% della retta sostenuta, fino a un massimo di € 400,00;
c) per le famiglie con ISEE da € 27.000,01 a 40.000,00, la percentuale di rimborso sarà pari al 50% della retta sostenuta, fino a un massimo di € 300,00;

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire il rimborso degli aventi diritto nella misura di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale procederà alla predisposizione di una graduatoria ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie mediante pagamento bonifico bancario/postale.

Il contributo verrà assegnato per ogni bambino/a o ragazzo/a appartenente al nucleo familiare; di conseguenza, la medesima famiglia, se utilmente collocata in graduatoria, potrà essere destinataria di più contributi per ciascun minore.

L'erogazione del contributo è subordinata all'assenza di debiti con questa Amministrazione.

ART. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La partecipazione del minore alle attività sarà attestata, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal titolare della potestà genitoriale del minore che ha fruito delle attività di cui al presente avviso.

La domanda di contributo, una per ogni minore, deve essere sottoscritta dal titolare della potestà genitoriale e deve essere consegnata **entro le ore 12:00 del 10 settembre 2025**, attraverso le seguenti modalità:

1) pec al seguente indirizzo: *comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it;*

2) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune durante l'orario di apertura al pubblico.

All'istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- copia delle ricevute di pagamento per le attività svolte o altro documento attestante il pagamento (es. bonifico) contenenti: ragione sociale e ogni altro dato utile relativo all'ente gestore, luogo delle attività, servizio e periodo fruito per il quale si richiede il contributo, nome e cognome del minore, costo delle rette pagate dal genitore/tutore del minore al soggetto gestore;
- nel caso di minore con handicap, di cui all'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, copia della certificazione attestante la condizione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- copia attestazione ISEE in corso di validità e/o numero protocollo DSU INPS 2025.

Tale documentazione non è necessaria qualora il bambino risulti in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap, così come definita all'articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

ART. 6 - Controlli

Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione ed ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR N.445/2000.

In caso di riscontrate omissioni e/o difformità il Comune si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 sopra riportato, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), con conseguente obbligo alla restituzione di quanto eventualmente percepito.

ART. 7 - Esito dell'Avviso

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Chiesina Uzzanese e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Chiesina Uzzanese all'indirizzo web www.comune.chiesinauzzanese.pt.it.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

ART. 8 - Informativa ex art.13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli aventi diritto, saranno raccolti dall'Amministrazione e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.